

N. 00718/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00621/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 621 del 2015, proposto dalla signora Lilianna Ansaldo rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Leonardi, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Roma 11/1;

contro

Comune di Imperia in persona del sindaco in carica;

per l'annullamento

del provvedimento 14.4.2015, n. 101 del comune di Imperia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 agosto 2015 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La signora Lilianna Ansaldo si ritiene lesa dal provvedimento indicato nell'epigrafe, per il cui annullamento ha notificato l'atto 19.6.2015, depositato il 30.6.2015, con cui deduce censure in fatto e diritto, e chiede sospendersi l'esecuzione di quanto impugnato.

Il comune di Imperia non si è costituito in causa.

Il collegio può decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell'istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.

E' impugnato un atto del comune di Imperia con cui è stata dichiarata la decadenza del titolo edilizio in forza del quale era stato edificato un manufatto a destinazione abitativa sul fondo individuato al NCEU al foglio 6 ed al mappale 272 sub 21.

In fatto va premesso che la veranda di che si tratta era stata abusivamente costruita, ed era stato poi ottenuto il condono con il permesso in sanatoria 2338/C/96 del 4.1.1996. Tale atto presentava tuttavia l'anomalia segnalata dal ricorso in trattazione, in quanto imponeva delle prescrizioni alla proprietà consistenti nella realizzazione delle coperture in laterizio; l'adempimento di dette prescrizioni era previsto nel termine di mesi dodici, e per il mancato adeguamento ad esse era prevista l'applicazione delle sanzioni introdotte dal capo I della legge 28.2.1985, n. 47.

Non risulta che alcuno abbia ottemperato alle prescrizioni impartite dalla p.a. con il permesso di costruire, sì che il comune ha dichiarato la decadenza del titolo.

In tale contesto il tribunale deve convenire con la tesi esposta in ricorso, posto che la legge non prevede che un titolo edilizio possa essere condizionato al di fuori dei casi di espressa convenzione, né che il mancato adempimento delle prescrizioni possa comportare la decadenza dell'assenso dell'amministrazione.

Il principio generale è infatti quello per cui la p.a. deve verificare prima del rilascio o dopo la presentazione della s.c.i.a. la compatibilità del titolo con le norme vigenti, assentendo la domanda in caso positivo e negandola nella diversa ipotesi; non è pertanto ipotizzabile convenire con una domanda di condono apponendo delle condizioni, cosa che evidentemente significherebbe l'accertamento di una sola parziale conformità del progetto al PRG o PUC.

La condizione così apposta è illegittima e non vizia il citato permesso del 1996, posto che si tratta di prescrizioni che attengono all'estetica e non riguardano i parametri urbanistici usualmente considerati dallo strumento generale; esse devono pertanto considerarsi come non apposte, sì che la pronunciata decadenza è illegittima.

Il ricorso va accolto e l'amministrazione comunale va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che sono equamente liquidate in dispositivo in forza del valore dei beni di che si tratta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, condannando il comune di Imperia al pagamento delle spese di causa sostenute dai ricorrenti che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge ed al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 agosto 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF, Estensore

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 21/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)